



STATUTO

"ASSOCIAZIONE TERRE DELL'ADRIATICO"

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TERRE DELL'ADRIATICO", in sigla "ADRIALAND", con sede legale in Ostra Vetere (AN), Contrada Barocco n.18.

Art.2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di operare per sostenere lo sviluppo delle attività agricole in modo che l'agricoltura, modernizzata negli strumenti, rinnovi la vitalità dell'ambiente naturale e conferisca il giusto rilievo alla funzione sociale degli agricoltori e delle imprese agricole.

In particolare l'Associazione intende operare, in Italia e all'estero, per la diffusione di metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, eco-compatibili ed eco-sostenibili, con speciale riguardo per l'agricoltura biologica e biodinamica.

Ritenendo che la crescita e lo sviluppo del settore agricolo ed una corretta collocazione delle attività agricole nell'ambito dell'organismo sociale richiedano uno scambio continuo in termini non solo economici, ma anche di conoscenze e di informazioni, l'Associazione seguirà con particolare attenzione lo sviluppo della formazione tecnica e professionale e la diffusione e circolazione delle informazioni.

L'Associazione quindi si adopererà per:

- favorire la diffusione dei metodi agricoli che tutelano un corretto ed armonioso rapporto fra uomo, tecnologia e risorse naturali;
- favorire la produzione ed il consumo di produzioni agro-alimentari di qualità fortemente legate alle peculiarità del territorio di origine;
- facilitare la circolazione dei prodotti agricoli di qualità ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente (metodo biodinamico, metodo biologico);
- promuovere la conoscenza delle diverse esigenze ed aspettative di produttori, consumatori ed intermediari commerciali;
- sviluppare ricerche e progetti rivolti alla soluzione di problemi tecnico-agronomici, gestionali, economico-finanziari, giuridici e di mercato, per facilitare le pratiche agricole eco-compatibili e la diffusione dei prodotti con esse ottenuti;
- fornire a produttori, tecnici, amministratori, operatori commerciali e consumatori informazioni e documentazioni in forma completa, chiara e rispondente alle differenti loro esigenze;
- progettare, realizzare e coordinare corsi di formazione professionale ed ogni altra attività connessa nel settore educativo (scolare e post-scolare), anche per conto o incarico di strutture terze;
- sviluppare la conoscenza, l'impiego e il perfezionamento delle tecnologie informatiche e telematiche a servizio dello sviluppo agricolo;
- facilitare, attraverso la progettazione, la consulenza e l'assistenza tecnica, l'accesso alle fonti di finanziamento pubblico, in primo luogo a livello comunitario, da parte di aziende agricole, strutture commerciali, associazioni e tecnici;
- favorire i rapporti con la pubblica amministrazione (locale, nazionale ed europea), per accrescere l'efficienza complessiva del settore primario;



- partecipare a iniziative rivolte allo sviluppo dell'economia sostenibile ed alla diffusione dei principi della responsabilità sociale nelle attività economico-produttive.

Art.3 – Durata

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art.4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altro tipo di attività conforme alle finalità sociali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Gli utili e gli avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'associazione.

Art.6 – Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Le persone giuridiche, associazioni ed enti saranno rappresentate dal proprio legale rappresentante o da persona da questo delegato.

Potranno essere soci anche i partecipanti alle attività formative svolte dall'Associazione, i quali, una volta divenuti soci, entreranno a far parte di una apposita sezione denominata "Soci Allievi".

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- Soci ordinari;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione
- Soci Allievi;

L'ammissione nell'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. In caso di diniego all'ammissione il pretendente socio potrà invocare il riesame della pratica di ammissione direttamente all'Assemblea dei soci. La decisione dell'Assemblea dei soci è vincolante per il Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare annualmente il rendiconto economico – finanziario. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di



partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I soci sono obbligati al versamento di una quota annuale di Associazione, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Per i soci della Sezione Allievi, la quota annuale dovrà essere significativamente inferiore a quella ordinaria.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per indegnità o morosità. L'esclusione del socio viene proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, previa richiesta scritta al socio da escludere di eventuali giustificazioni e chiarimenti. L'Assemblea dei soci delibera l'esclusione a maggioranza assoluta.

In caso di dimissioni volontarie il Consiglio Direttivo provvederà alla richiesta al socio dimissionario delle motivazioni e ne riferirà alla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio non può trasferire ad altri la propria quota sociale ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre Consiglieri eletti dall'assemblea ai sensi dell'art.8.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli fra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. I Consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o uno degli altri componenti lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente sull'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno tre componenti.

Per la convocazione e la effettuazione del Consiglio Direttivo si potranno utilizzare validamente gli strumenti elettronici (posta elettronica, instant messaging, videoconferenze, ecc.).

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo può anche nominare un Coordinatore delle attività, fra i suoi componenti, fra i soci o anche al di fuori dell'Associazione. Quando non è un componente del Consiglio Direttivo, il coordinatore parteciperà di diritto, con funzione informativa e consultiva, alle sedute del Consiglio ma senza potere di voto.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Consigliere, diverso dal Presidente e dal



Vicepresidente, cui delegare i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e in giudizio, i poteri di firma per la gestione dei conti correnti bancari, la facoltà di stipulare contratti di fornitura nonché convenzioni con enti pubblici.

Art.8 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione a ciascun socio della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto, a norma dell'art.20 c.c.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e prima della fine dell'anno precedente per l'approvazione del bilancio preventivo.

Hanno diritto ad intervenire nell'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta anche da membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in ordine alla responsabilità dei membri del Consiglio.

Per la convocazione e la effettuazione dell'Assemblea si potranno utilizzare gli strumenti elettronici (posta elettronica, instant messaging, videoconferenze, ecc.).

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- sull'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei componenti le commissioni o i comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- sull'accoglimento nell'Associazione di nuovi soci, in caso di presentazione, da parte del pretendente socio, di una opposizione al parere sfavorevole del Consiglio Direttivo;
- sulla esclusione dei soci;
- sulla nomina dei revisori dei conti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dei patti sociali;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Per le modifiche del presente statuto, occorre una maggioranza pari a due terzi dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto dei partecipanti d'intervenire in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.9 - Revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione



avuto riguardo alla loro competenza.

Il presidente sarà scelto tra gli iscritti all'apposito albo dei revisori dei conti.

Art.10 - Commissioni o comitati

Le commissioni o i comitati sono composti da tre a cinque membri effettivi, eletti anche fra persone estranee all'Associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina; l'assemblea ne nomina altresì il presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti.

Le commissioni o i comitati hanno il compito di:

- elaborare studi o ricerche nel quadro delle finalità sociali indicate all'art. 2 del presente statuto;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

Art.11 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci:

- determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- nomina fino a tre liquidatori anche fra non soci, fissandone i poteri.

Art.12 - Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato Maria Rita Vecchi, Annunziata Morico notaio

Registrato a Fano il 7 febbraio 2006 al n. 294 serie 1 con Euro 172,13.